

Informativa ex art. 2, comma 7, del D.L. n.132/2014, conv. dalla L. n.162/2014

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____, C.F. _____

• quale legale rappresentante della _____ con sede in _____ cod. fisc. _____ part. I.V.A. _____
• quale rappresentante di _____, nato a _____ () il _____ e residente in _____, alla Via _____, cod. fisc. _____),
dichiaro di essere stato informato dall'Avv. _____, del Foro di _____ in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014 convertito dalla L. N. 162/2014,

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli articoli da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione) per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra _____ e _____ in relazione a _____ nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di negoziazione assistita in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché per domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.

2) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese.

3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

..... , li

Avv.